NORME SANITARIE PER LA COLTIVAZIONE ED IL COMMERCIO DEI MOLLUSCHI EDULI

Art. 15

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1977, N. 192

Con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi di concerto con quelli per le comunicazioni e per l'economia nazionale, sara' vietata la raccolta dei molluschi eduli in zone di mare o comunque in zone acquee che non presentino le dovute garanzie nei riguardi igienici.

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, concernenti le ostriche e i mitili, potranno, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri anzidetti, essere estese ad altre specie di molluschi eduli.

Analogamente le disposizioni della presente legge potranno essere estese ai cosi' detti frutti di mare.

Versione in vigore dal 3 agosto 1929, non più in vigore dal 1 giugno 1977 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli
Estremi	Legge 4 luglio 1929, n. 1315
Capo	IV — Disposizioni generali - Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sanitarie-per-la-coltivazione-ed-il-commercio-dei-molluschi/art-15-provvedimento-abrogato-dalla-l-2-maggio-1977-n-192/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it